



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO



Direttore dipartimento
e Progettista :
ing. Giulio Bernetti

Gruppo di lavoro :
arch. Ezio Golini
dott. Michele Grison
arch. Beatrice Micovilovich
m.o. Mauro Pennone
p.ind. Andrea Zacchigna
arch. Elisa Cacciaguerra

Consulente per l'ambiente
e il paesaggio:
arch. Pietro Cordara

Progetto di Piano

Norme tecniche Piano Colore

Settembre 2020

NPC

INDICE

PIANO COLORE	3
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DEL COLORE.....	3
ARTICOLO 3 - OBIETTIVI.....	4
ARTICOLO 4 - ATTUAZIONE.....	4
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	4
ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE.....	5
ARTICOLO 7 - DIVIETI E OBBLIGHI.....	6
ARTICOLO 8 - SANZIONI	7
ARTICOLO 9 - REQUISITI E CRITERI D'INTERVENTO.....	7
ARTICOLO 10 - ELEMENTI DELLE FACCIATE.....	8
ARTICOLO 11 - MATERIALI, PRODOTTI E TECNICHE COSTRUTTIVE.....	8
ARTICOLO 12 - GLI INTONACI.....	8
ARTICOLO 13 - MATERIALI LAPIDEI	9
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI.....	10
ARTICOLO 15 - COLORE E TINTEGGIATURE.....	10
ARTICOLO 16 - DISCIPLINA DEI SERRAMENTI.....	11
ARTICOLO 17 - SERRAMENTI “A SBURTO”.....	13
ARTICOLO 18 - DISCIPLINA DELLE “PERSIANE”	13
ARTICOLO 19 - PERSIANE A QUATTRE ANTE CON APERTURA “A LIBRO”	15
ARTICOLO 20 - PERSIANE AVVOLGIBILI.....	16
ARTICOLO 21 - PORTELLONI IN LEGNO O FERRO.....	17
ARTICOLO 22 - PORTONI A DUE E TRE ANTE IN LEGNO O FERRO	17
ARTICOLO 23 - PORTONI IN ALLUMINIO	17

ARTICOLO 24 - GRIGLIE	18
ARTICOLO 25 - FINESTRE E PERSIANE “IN INTONACO”	18
ARTICOLO 26 - FORATURE E VARCHI MURATI	18
ARTICOLO 28 - SARACINESCHE IN FERRO.....	18
ARTICOLO 29 - LE TESTIMONIANZE STORICHE.....	19
ARTICOLO 30 - VETRINE STORICHE E LIBERTY	19
ARTICOLO 31 - VETRINE E SERRAMENTI AL PIANO TERRA.....	19
ARTICOLO 32 - ALLACCIAMENTI ED IMPIANTI TECNOLOGICI AL PIANO TERRA	20
ARTICOLO 33 - PUBBLICITÀ DEI PROSPETTI UNITARI	20
ARTICOLO 34 - CREATIVITÀ ARTISTICA URBANA	20

PIANO COLORE

ARTICOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa trova applicazione per le facciate principali di tutti gli edifici ricompresi nel perimetro del Centro storico primario ad esclusione di quelli che nelle rispettive schede (fascicoli: Ap 1a, Ap 1b, Ap 1c, Ap 2) sono definiti come “rudere”, in “stile razionalista”, “con stilemi razionalisti”, in “stile contemporaneo” e degli edifici del tessuto urbano che corrispondono agli edifici di recente formazione e agli immobili che non presentano particolari connotazioni stilistiche.

ARTICOLO 2 - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DEL COLORE

Il Piano del Colore è costituito:

- dalle norme tecniche che disciplinano le metodologie d'intervento (fascicolo “NPC”);
- dalla “Tavolozza dei colori della città di Trieste” costituita dalla gamma colori con i rispettivi codici RAL DESIGN” (fascicolo “TPC”);
- dalla documentazione di analisi (fascicolo “Ap C”), composto dalle “Linee guida per la manutenzione delle facciate del centro storico”, suddiviso nelle seguenti tematiche:
 - a) Parte I - “Ricerche storico-iconografiche e sui materiali”, le quali, per un corretto approccio alle tematiche del decoro urbano ed in particolare della manutenzione delle facciate storiche afferiscono alla conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, da realizzarsi attraverso la ricostruzione del percorso evolutivo dei modi di realizzazione e dei tipi di decorazione impiegati nelle facciate degli edifici;
 - b) Parte II - “Analisi delle tipologie delle facciate attraverso i disegni d’archivio, soluzioni operative conformi, bozzetti di colorazione, glossario” così esplicitate:
 - “Analisi delle tipologie delle facciate attraverso i disegni d’archivio”, che fornisce elementi di riconoscibilità della tipologia di facciata ed il relativo tipo di trattamento cromatico;
 - “Soluzioni operative conformi”, che fornisce una descrizione delle svariate tipologie di apparato decorativo e per ciascuna di esse indica una modalità operativa;
 - “Bozzetti di colorazione”, che forniscono alcune esemplificazioni per gli interventi di tinteggiatura;

- "Glossario", che fornisce un supporto al Piano Colore e le cui definizioni afferiscono unicamente alla sua disciplina.

A supporto ed integrazione è possibile inoltre consultare la documentazione custodita presso l'archivio tecnico comunale e le schede degli edifici Ap 1a, Ap 1b, Ap 1c, Ap 2.

Sono elementi prescrittivi: le presenti norme tecniche e la "Tavolozza dei colori della città di Trieste".

Sono indicativi tutti gli altri elaborati i quali integrano il Piano Colore e ne indicano e suggeriscono le coerenti modalità di intervento.

Qualora studi, ricerche o elementi acquisiti attraverso indagini dirette sugli edifici storici evidenziassero ulteriori dati su tinte o, in generale, sugli elementi di facciata, questi andranno ad integrare gli allegati senza modificare il presente corpo normativo.

ARTICOLO 3 - OBIETTIVI

Il Piano del Colore mira ai seguenti obiettivi:

- 1) La sensibilizzazione della collettività all'aspetto estetico della città;
- 2) La conoscenza e la conservazione della cultura costruttiva locale da parte dei tecnici operanti nel settore;
- 3) Il rispetto delle partiture decorative originari ovvero la conservazione della tipologia cromatica e del trattamento superficiale delle facciate;
- 4) La tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico.

ARTICOLO 4 - ATTUAZIONE

Il Piano del colore si attua attraverso l'indirizzo e il controllo degli interventi sulle facciate degli edifici ossia con un insieme di procedure ed attività svolte dal competente Ufficio del Comune che deve assicurare la qualità e la coerenza degli interventi e degli obiettivi del presente Piano.

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini della presente normativa si definiscono come interventi sulle facciate le seguenti operazioni:

- 1) Rifacimento integrale o parziale degli intonaci e/o delle tinteggiature, recupero, inteso come restauro, integrazione, pulitura degli intonaci e/o delle tinteggiature e/o dei singoli elementi (per esempio: il basamento, le cornici dei vani, il cornicione, ecc.) che compongono le facciate principali;
- 2) Sostituzione, rifacimento integrale o parziale di serramenti, persiane, persiane avvolgibili, portelloni in ferro e legno, portoni, saracinesche, vetrine liberty e storiche, vetrine, ecc. che compongono le facciate principali;
- 3) Verniciatura di serramenti, persiane, persiane avvolgibili, portelloni in ferro o legno, portoni, griglie, saracinesche, vetrine liberty e storiche, vetrine, ecc. che compongono le facciate principali a condizione che il colore della verniciatura si riconduca all'esistente.

ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE

I progetti relativi alle operazioni sulle facciate principali descritte al precedente articolo 5.1, 5.2, 5.3 (nell'evenienza in cui la verniciatura non si riconduce all'esistente) dovranno indicare con chiarezza le tinte prescelte per gli intonaci e/o i serramenti, persiane, persiane avvolgibili, portelloni in ferro o legno, portoni, saracinesche, vetrine liberty e storiche, vetrine nonché il colore naturale dei materiali lapidei con faccia a vista e, comunque, quanto presente nel capitolo "soluzioni operative conformi" dell'elaborato di analisi "Ap C", ferme restando il presente normato. Il progetto dovrà contenere gli elementi prestazionali così come precisati nelle presenti norme e comprenderà:

6.1) "bozzetti di colorazione": grafici colorati (in scala 1:100) con eventuali dettagli esplicativi in scala di rappresentazione differente;

6.2) una relazione contenente la precisazione degli interventi che si intendono eseguire, così come definiti

dall'articolo 5.1, 5.2, 5.3 e la descrizione dei materiali previsti, delle tecniche applicative e delle tinte prescelte allegando campioni su carta delle stesse riferite ai singoli elementi della facciata che dovranno essere trattati;

6.3) documentazione fotografica, dello stato attuale con foto a colori (formato minimo 10 x 15) della facciata e degli edifici adiacenti. Nel caso di decorazioni dipinte o ceramiche o musive, sono richiesti anche ingrandimenti fotografici con particolari ravvicinati delle stesse;

6.4) risultanze dell'indagine storica, relazione sulle indagini stratigrafiche eseguite in sito ed eventualmente in laboratorio ed ipotesi progettuale;

6.5) per gli edifici si chiede la presentazione di prospetto/i colorato/i evidenziando però che tale documentazione non limita eventuali altre rappresentazioni o documentazioni atte a chiarire meglio le scelte progettuali ed esecutive dei richiedenti;

6.6) se non diversamente specificato nell'articolato specifico del singolo intervento, le previsioni di cui all'articolo 5.1, 5.2, 5.3 (nell'evenienza in cui la verniciatura non si riconduce all'esistente) sono soggetti al vincolante preventivo parere della CPQU. È sempre facoltà della CPQU, in sede di valutazione degli interventi per l'espressione del vincolante parere preventivo proporre, un'unica volta, eventuali condizioni vincolanti o, se ritenuto, motivatamente non accogliere l'istanza.

ARTICOLO 7 - DIVIETI E OBBLIGHI

Sono vietate le seguenti operazioni:

- 1) tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi, pietre artificiali, elementi litocementizi, cementi decorativi o laterizi destinati a rimanere in vista;
- 2) occultare, cancellare o compromettere i trompe l'oeil, le decorazioni dipinte o a graffito, ceramiche, musive, ecc.;
- 3) rimuovere lapidi, numeri civici apposti alle facciate, insegne storiche o d'autore;
- 4) usare prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare facciate con intonaci tradizionali (per i quali come descritto successivamente, è consentito solo l'uso di calce o silicati di potassio, entrambi a norma DIN 18363) o con intonaci moderni (per i quali come descritto successivamente, a causa della presenza di cemento come legante, è tecnicamente consentito e previsto solo l'uso di silicati di potassio a norma Din 18363);
- 5) effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti delle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura; solo nei casi di pericolo e per interventi urgenti di ripristino, sono consentiti i rappezzi e i consolidamenti per un periodo non superiore ai dodici mesi e trascorso tale termine si dovrà provvedere alla tinteggiatura completa della facciata previa richiesta agli uffici preposti;
- 6) tinteggiare le facciate differenziando le proprietà con colori diversi invalidando così la lettura organica dell'edificio e dei suoi caratteri architettonici e decorativi; per garantire il decoro dei locali al pianoterra è consentita la tinteggiatura estesa a tutta la parte della facciata del pianoterra, limitatamente al fronte interessato dai locali, e laddove il pianoterra stesso risulti separato dalla parte soprastante da un marcapiano.

Sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:

- 1) l'esecuzione in cantiere di campioni di coloriture o di materiali, quando richiesto dall'Ufficio comunale;
- 2) avvisare gli organi competenti alla tutela quando, nel corso di demolizioni degli intonaci, vengano alla luce tracce di decorazioni o di elementi architettonici o decorativi preesistenti;
- 3) eliminazione di reti impiantistiche o terminali delle stesse quando queste siano in disuso ovvero razionalizzazione degli impianti visibili in facciata;
- 4) mantenere in decoroso stato di conservazione le facciate degli edifici ed i muri di recinzione prospicienti la strada pubblica o da essa visibili.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

Le opere eseguite, qualora non conformi al Piano Colore, vengono ripristinate secondo le indicazioni in esso contenute. Possono essere mantenute solamente nel caso in cui la CPQU esprima il proprio parere favorevole, anche condizionato ad eventuali, minimi, adeguamenti.

ARTICOLO 9 - REQUISITI E CRITERI D'INTERVENTO

Il progetto di intervento su ciascun edificio deve essere preceduto da un'indagine storica finalizzata alla conoscenza dell'epoca di impianto originario e delle modificazioni dell'edificio.

Tale indagine sarà verificata in sito attraverso uno scrupoloso rilievo tecnologico che documenti i materiali e le tecniche costruttive adoperate nel tempo ed eventualmente approfondita da indagini di laboratorio miranti a definire la natura dei materiali componenti gli strati superficiali delle facciate (pietre naturali e artificiali, malte per intonaci, stucchi, ecc.).

Nel caso di interventi che interessino superfici decorate, il rilievo tecnologico dovrà, anche, contenere una apposita schedatura tecnica che ne evidenzi le caratteristiche.

Il progetto di intervento dovrà essere corredato dall'indagine stratigrafica. Un accurato studio preliminare consentirà la redazione di un dettagliato progetto esecutivo e ridurrà la possibilità di imprevisti in corso d'opera, a vantaggio dei tempi e dei costi degli interventi.

I progetti di interventi sulle facciate dovranno garantire la conservazione dei caratteri tipologici degli edifici e dei loro elementi nel rispetto dell'impianto originario ovvero di quello storicamente consolidato.

ARTICOLO 10 - ELEMENTI DELLE FACCIATE

L'indagine storica e il rilievo del singolo edificio condurranno all'elaborazione del progetto di recupero delle facciate finalizzato alla conservazione degli elementi di riconoscibilità caratterizzanti le stesse.

Particolare attenzione dovrà essere posta al disegno delle partiture e agli eventuali modelli stilistici a cui si riferiscono, alla presenza di elementi sporgenti rispetto al fondo (rilievi) quali bugnati, cornicioni, colonne, lesene, cornici di apertura di portoni e finestre, fasce marcapiano, poggioni e tutti gli elementi architettonici e decorativi che concorrono a definire i prospetti nel loro insieme.

Tali elementi dovranno mantenere inalterati ovvero in armonia i loro rapporti rispetto alla gerarchia cromatica originaria o storicamente consolidata.

La lettura della facciata dovrà essere unitaria ed organica e non presentare evidenti ed intenzionali parti di discontinuità nel trattamento delle superfici se non inequivocabilmente documentate dal progetto originario o dall'immagine storicamente consolidata e ricorrente nella rappresentazione iconografica dell'edificio.

Nel caso di facciate a carattere non omogeneo, gli interventi dovranno essere informati a criteri di razionalità e non dovranno introdurre ulteriori elementi di novità che potrebbero contribuire ad alterare maggiormente i prospetti.

ARTICOLO 11 - MATERIALI, PRODOTTI E TECNICHE COSTRUTTIVE

I materiali e i prodotti per la manutenzione e il recupero degli edifici storici e dei loro elementi devono essere analoghi a quelli originari o con essi congruenti e compatibili.

Quando non risulti possibile l'integrazione di identici elementi o parti della facciata, si ricorrerà all'impiego di prodotti che soddisfino le stesse prestazioni funzionali ed estetiche e di cui siano sperimentati i requisiti di compatibilità e durabilità.

Le tecniche impiegate negli interventi di manutenzione e restauro delle facciate dovranno essere improntate al rispetto e alla conservazione della cultura costruttiva locale pur mirando ad una maggiore razionalizzazione del cantiere.

ARTICOLO 12 - GLI INTONACI

In relazione al carattere dell'edificio e delle sue singole parti, gli intonaci possono essere realizzati a grana grossa o a grana fine, anche in forti spessori ove sia richiesto dall'esigenza di differenziare diversi piani della facciata (basamenti, elementi dell'apparato decorativo, ecc.).

Le soluzioni tecniche di intervento saranno diversificate in relazione al livello di degrado dell'intonaco: per intonaci molto degradati si prevede la rimozione e la

sostituzione delle parti interessate mentre, nel caso di perdita di materia superficiale o di lacune si prevede il rifacimento delle sole parti mancanti o degradate.

Se possibile, si dovranno evitare le demolizioni di intonaci e procedere al fissaggio degli intonaci esistenti.

Le integrazioni dovranno essere effettuate con intonaci di composizione quanto più possibile simile a quella della parte rimasta aderente alla parete mantenendo inalterati i valori di permeabilità ed igroscopicità.

Gli intonaci possono essere prodotti sia secondo una tecnologia tradizionale sia moderna sia recente ma devono essere rispettate le regole prime descritte per la scelta più idonea.

Si definiscono intonaci formulati secondo la tradizione i seguenti intonaci:

- con calce, sabbia ed altri inerti (polvere di marmo, ecc.);
- con calce idraulica naturale e sabbia, ecc.;
- con calce idraulica, sabbia ed altri inerti con caratteristiche naturali di idraulicità (pozzolane), ecc..

Si definiscono intonaci moderni quelli costituiti da:

- malta bastarda, calce+cemento, e sabbia;
- malta cementizia e sabbia (spesso per gli elementi decorativi in finta pietra);
- -malte ai silicati di potassio e cariche minerali, a norma DIN 18363.

Si definiscono intonaci con tecnologie recenti quelle costituiti da:

- malte premiscelate, a base di calce e/o cemento, a basso contenuto di resine sintetiche;
- malte premiscelate, a base di cemento e/o calce, a base solo di cemento, a medio/alto contenuto di resine sintetiche, il cui impiego è da escludersi nell'ambito di applicazione del Piano del Colore se non nel caso di strutture in calcestruzzo armato compatibili con tali finiture.

ARTICOLO 13 - MATERIALI LAPIDEI

Tutti gli elementi in pietra concepiti a faccia a vista si dovranno conservare in sito, senza tinteggiatura, e non dovranno essere messe in luce le cornici dei fori finestra concepite per essere dipinte come l'intonaco dei fondi.

Nella sostituzione di parti danneggiate di elementi lapidei si dovranno operare le dovute integrazioni con materiali analoghi di identico colore.

L'intervento di manutenzione dovrà prevedere la conservazione dei materiali e delle lavorazioni superficiali esistenti.

Se necessario, si procederà alla pulitura del materiale lapideo con opportuni lavaggi o con microsabbie a pressione calibrata, utilizzando inerti di durezza inferiore al materiale lapideo oggetto della manutenzione, in modo da ridurre al minimo l'asportazione di materia e di conservare la patina del tempo.

È escluso l'impiego di tipi di materiali lapidei o trattamenti superficiali delle pietre non appartenenti alla tradizione costruttiva locale, pertanto nei rifacimenti e nelle integrazioni si dovranno scegliere materiali analoghi a quelli presenti.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

La riconoscibilità di una facciata non è data solo dal suo trattamento cromatico, ovvero dalla tinta e dal sistema di applicazione della stessa, ma anche dalle lavorazioni dell'intonaco e dei materiali lapidei a faccia vista.

Al fine di non alterare gli effetti estetici originari è bene operare per la conservazione dei trattamenti superficiali e riprodurre la tecnica antica sia nel recupero degli intonaci (lavorazioni a fresco con varia finitura) che nella tinteggiatura (applicazioni con straccio o spugna, ecc.).

E' sempre prevista l'applicazione dell'intonaco a protezione completa delle murature ad eccezione fatta per i casi in cui la mancanza di intonaco sia documentata in grafici o relazioni originari che ne attestino l'intenzionalità progettuale.

ARTICOLO 15 - COLORE E TINTEGGIATURE

Le superfici intonacate devono essere tinteggiate con materiali compatibili con la natura del supporto, prevedendo l'uso di cicli e di prodotti a base di calce o a base di silicati di potassio, a norma DIN 18363, con pigmenti idonei che consentano la composizione dei colori tradizionali.

Nei casi di facciate in cui sia ancora rinvenibile, anche parzialmente, la coloritura originaria, si dovrà procedere al restauro del colore esistente.

Negli altri casi la scelta cromatica dovrà tener conto dei dati emersi dall'indagine storica, dell'effettiva estensione della superficie da tinteggiare, nonché del "peso" visivo e del valore cromatico di tutti gli elementi della facciata e dovrà rapportarsi in armonia alle cromie delle facciate limitrofe ed al contesto in cui è inserito l'edificio.

In ogni caso per i fondi intonacati vanno impiegati colori scelti tra le gamme appartenenti alla tradizione coloristica locale, secondo la "tavolozza dei colori della città di Trieste", costituente parte integrante della presente normativa.

Anche per gli interventi afferenti i serramenti, persiane, persiane avvolgibili, portelloni in ferro o legno, portoni, saracinesche, griglie, vetrine liberty e storiche, vetrine, ecc. andrà determinato il colore secondo la “tavolozza dei colori della città di Trieste”, se non diversamente indicato nello specifico articolo.

ARTICOLO 16 - DISCIPLINA DEI SERRAMENTI

- 1) La tipologia ed il colore dei serramenti di ciascuna facciata devono essere omogenei;
- 2) È vietato rimuovere serramenti senza procedere contestualmente alla loro reintroduzione;
- 3) Il colore dei serramenti, ferma restando la conferma delle tinte tradizionali eventualmente ancora esistenti, andrà abbinato alle tinte degli altri elementi di facciata;
- 4) L'intervento di manutenzione potrà privilegiare la conservazione dei serramenti originari esistenti in legno. In caso di parziale loro sostituzione, i nuovi serramenti si realizzeranno in legno secondo il modello del serramento originario possibilmente mantenendo il dispositivo "a coulisse", rifiniti con vernice opaca e con le ferramenta del medesimo dello stesso colore del serramento. Il colore del serramento dovrà essere coerente per tutta la facciata; sono comunque ammessi materiali diversi dal legno.
- 5) Qualora i serramenti esistenti siano disomogenei per tipologia e/o colore per effetto di successive sostituzioni, gli interventi parziali dovranno essere preceduti da un progetto contenente un “prospetto unitario” approvato precedentemente in sede di assemblea condominiale da sottoporre all'approvazione della CPQU, mantenendo la tipologia esistente originaria ancora presente oppure tra quelle rilevate nell'elaborato di analisi “Ap C” ovvero:
 - A. “due anti mobili tripartite con coulisse”;
 - B. “due ante mobili bipartite con coulisse”;
 - C. “a due ante bipartite con sopra luce”, anche con “coulisse”;
 - D. “a due ante con sopra luce”;

Sono ammesse tipologie diverse da quelle elencate solo su documentata preesistenza progettuale dell'edificio, oppure se storicizzate in loco o testimoniate da un impianto iconografico storico o, ancora, in cui le tipologie o dimensioni dei fori finestra risultino diversificate nella lettura architettonica



della facciata stessa. In quest'ultimi due casi il progetto unitario potrà prevedere diverse tipologie.

Sono comunque da evitare serramenti "a due ante mobili" senza partizioni orizzontali (se non originarie), "anta unica", "anta unica con sopra luce".

- 6) Nel "prospetto unitario":
 - A. Il colore proposto, ferma restando la conferma delle tinte tradizionali eventualmente ancora esistenti, andrà abbinato alle tinte degli altri elementi di facciata, e indicato secondo quanto previsto dalla "tavolozza dei colori della città di Trieste";
 - B. I nuovi serramenti potranno derogare al dispositivo "a coulisse";
- 7) Il condominio allorché si presentino necessità afferenti il miglioramento del risparmio energetico o la tutela dei valori storici-paesaggistici dell'edificio può presentare una istanza di variante al "prospetto unitario" alla CPQU, approvandolo precedentemente in sede di assemblea condominiale;
- 8) In ogni caso, proposte di variante al "prospetto unitario" dovranno indicare gli interventi nel frattempo realizzati dal precedente prospetto approvato dalla CPQU affinché sia valutabile l'incidenza delle variazioni eseguite;
- 9) Interventi successivi, conformi all'approvazione della CPQU del "prospetto unitario" o di sua variante, non necessitano di ulteriori pareri della Commissione stessa;
- 10) È sempre facoltà della CPQU, in sede di valutazione parziale di interventi o di valutazione del "prospetto unitario" o di sua variante, proporre, un'unica volta, condizioni vincolanti o, se ritenuto, motivatamente non accogliere l'istanza.
- 11) Nel caso in cui sia prevista la sostituzione del serramento attraverso un intervento parziale, o proposto con "prospetto unitario", o sua variante, dev'essere mantenuto il posizionamento del manufatto e la dimensione dei profili potrà essere maggiorata, con eventuale maggiorazione massima del profilo - nella vista prospettica - pari al 20% dei serramenti originari. La percentuale può essere derogabile, maggiorandola, con motivata e documentata istanza di parte. Il dettaglio dei profili (piante, sezioni e prospetti dello stato di fatto e dello stato di progetto proposto) dovrà essere rappresentato in scala adeguata (1:5, 1:10) e corredato da una documentazione fotografica, per consentire la valutazione dell'intervento.
- 12) Le finestre del sottotetto, se di dimensioni ridotte rispetto alle altre della facciata, possono presentare una tipologia diversa;

- 13) I serramenti degli abbaini e delle terrazze a vasca dovranno rendersi coerenti, per tipologia e colore ai serramenti della facciata ma sono esclusi dall'applicazione delle norme del Piano del Colore;
- 14) Può essere presentata istanza di deroga esplicitamente motivata e circoscritta, nel caso di parziali interventi di sostituzione coerenti all'ultimo "prospetto unitario" approvato precedentemente all'entrata in vigore della presente normativa, se l'intervento si configura come il completamento di questo, oppure ad avvenute sostituzioni parziali, coerenti per colore e tipologia alla facciata dell'edificio. La valutazione della istanza è in capo alla CPQU.

ARTICOLO 17 - SERRAMENTI "A SBURTO"

- 1) L'intervento di manutenzione potrà privilegiare la conservazione dello "sburto" esistente in quanto rappresentativo di un modello funzionale tipico della città di Trieste;
- 2) Il colore dello "sburto" ferma restando la conferma delle tinte tradizionali eventualmente ancora esistenti, andrà abbinato alle tinte degli altri elementi di facciata;
- 3) La mera tinteggiatura dello "sburto" deve essere coerente per colore con gli altri della facciata e va rifinito con vernice opaca coprendo anche la ferramenta;
- 4) Talvolta lo "sburto" è accompagnato da un serramento interno posto a chiusura della finestra, apribile verso l'interno. È possibile eliminarlo nei casi di interventi conformi al successivo comma;
- 5) In caso di sostituzione con analogo tipo, lo "sburto" sarà da realizzarsi in legno secondo il modello esistente, con profili maggiorati atti a garantire la statica del manufatto e, possibilmente, con il mantenimento degli specifici sistemi di apertura esistenti;
- 6) Gli interventi al comma 1) e 3) non sono soggetti al preventivo parere della CPQU.

ARTICOLO 18 - DISCIPLINA DELLE "PERSIANE"

- 1) La tipologia ed il colore delle persiane di ciascuna facciata devono essere omogenei escludendo le persiane a quattro ante con "aperture a libro" che presentano la loro specifica tipologia rispetto alle altre persiane;
- 2) È vietato rimuovere persiane senza procedere contestualmente alla loro reintroduzione;

- 3) Il colore delle persiane, ferma restando la conferma delle tinte tradizionali eventualmente ancora esistenti, andrà abbinato alle tinte degli altri elementi di facciata; diversa coloritura è ammessa per le persiane a quattro ante con “aperture a libro”;
- 4) L'intervento di manutenzione potrà privilegiare la conservazione delle persiane originari esistenti in legno. In caso di parziale loro sostituzione, le nuove persiane potranno realizzarsi in legno secondo il modello originario mantenendo le modalità di apertura rilevate nel fascicolo “Ap C”, rifiniti con vernice opaca e con le ferramenta del medesimo dello stesso colore del serramento. Il colore del serramento dovrà essere coerente per tutta la facciata; sono comunque ammessi materiali diversi dal legno.
- 5) Qualora le persiane esistenti siano disomogenei per tipologia e/o colore per effetto di successive sostituzioni, gli interventi parziali dovranno essere preceduti da un progetto contenente un “prospetto unitario” approvato precedentemente in sede di assemblea condominiale da sottoporre all'approvazione della CPQU, mantenendo la tipologia esistente oppure tra quelle rilevate nell'elaborato di analisi “Ap C“. La tipologia con una o due ante “a scorrere” va comunque conservata.
- 6) Sono ammesse tipologie diverse da quelle indicate nel fascicolo di analisi “Ap C“ ma solo su documentata preesistenza progettuale dell'edificio, oppure se storicizzate in loco o testimoniate da un impianto iconografico storico o, ancora, in cui le tipologie o dimensioni dei fori finestra risultino diversificate nella lettura architettonica della facciata stessa. In quest'ultimi due casi il progetto unitario potrà prevedere diverse tipologie.
- 7) Nel “prospetto unitario” il colore proposto, ferma restando la conferma delle tinte tradizionali eventualmente ancora esistenti, andrà abbinato alle tinte degli altri elementi di facciata secondo quanto previsto dalla “tavolozza dei colori della città di Trieste”;
- 8) Il condominio allorché si presentino necessità afferenti la tutela dei valori storici-paesaggistici dell'edificio può presentare una istanza di variante al “prospetto unitario” alla CPQU, approvandolo precedentemente in sede di assemblea condominiale;
- 9) In ogni caso, proposte di variante al “prospetto unitario” dovranno indicare gli interventi nel frattempo realizzati dal precedente prospetto approvato dalla CLPQ affinché sia valutabile l'incidenza delle variazioni eseguite;
- 10) È sempre facoltà della CPQU, in sede di valutazione parziale di interventi o di valutazione del “prospetto unitario” o di sua variante, proporre, un'unica volta, condizioni vincolanti o, se ritenuto, motivatamente non accogliere l'istanza.

- 11) Interventi successivi, conformi all'approvazione della CPQU del "prospetto unitario" o di sua variante, non necessitano di ulteriori pareri della Commissione stessa;
- 12) Nel caso in cui sia prevista la sostituzione della persiana attraverso un intervento parziale, o proposto con "prospetto unitario", o sua variante, dev'essere mantenuto il posizionamento del manufatto e la dimensione dei profili potrà essere maggiorata, con eventuale maggiorazione massima del profilo - nella vista prospettica - pari al 20% delle persiane originari. Il dettaglio dei profili (piante, sezioni e prospetti dello stato di fatto e dello stato di progetto proposto) dovrà essere rappresentato in scala adeguata (1:5, 1:10) e corredato da una documentazione fotografica, per consentire la valutazione della coerenza dell'intervento;
- 13) Le finestre degli abbaini sono generalmente prive di persiane;
- 14) Può essere presentata istanza di deroga al presente normato, esplicitamente motivata e circoscritta, nel caso di parziali interventi di sostituzione coerenti all'ultimo "prospetto unitario" approvato precedentemente all'entrata in vigore della presente normativa, se l'intervento si configura come il completamento di questo oppure ad avvenute sostituzioni parziali, coerenti per colore e tipologia alla facciata dell'edificio. La valutazione della istanza è in capo alla CPQU.

ARTICOLO 19 - PERSIANE A QUATTRE ANTE CON APERTURA "A LIBRO"

Le due principali tipologie di queste persiane sono indicate sotto il titolo "Persiana a quattro ante con aperture a libro" nel fascicolo di analisi "Ap C" a cui si rimanda.

In ogni caso, l'intervento di manutenzione potrà privilegiare la conservazione delle persiane esistenti.

In caso di sostituzione le nuove persiane potranno realizzarsi preferibilmente in legno secondo il modello originario e mantenendo le modalità di apertura. Sono comunque ammessi materiali diversi dal legno.

Le persiane in legno vanno rifinite con vernice opaca generalmente nelle tonalità del bianco, del verde, del grigio chiaro o del marrone.

La ferramenta può essere verniciata con colore analogo.

Per quelle in metallo, in caso di sostituzione le nuove persiane dovranno essere realizzate in metallo secondo il modello originario.

Generalmente sono da rifinirsi con vernice opaca.

- 1) È vietato rimuovere persiane senza procedere contestualmente alla loro reintroduzione;

- 2) L'intervento di manutenzione potrà privilegiare la conservazione delle persiane originarie esistenti in legno. In caso di parziale loro sostituzione, le nuove persiane potranno realizzarsi in legno secondo il modello del serramento originario mantenendo le modalità di apertura rilevate nel fascicolo "Piano colore - Ap C", rifiniti con vernice opaca e con le ferramenta del medesimo dello stesso colore del serramento. Il colore del serramento dovrà essere coerente per tutta la facciata o solamente con le persiane a quattro ante della facciata.
- 3) Nel caso in cui l'intervento parziale non preveda come materiale il legno, si dovrà mantenere la tipologia originaria ed il colore del serramento dovrà essere coerente per tutta la facciata o solamente con le persiane a quattro ante della facciata.

ARTICOLO 20 - PERSIANE AVVOLGIBILI

L'intervento di manutenzione privilegia la conservazione della tipologia delle persiane avvolgibili esistenti se sono rappresentative della veste originaria o di una trasformazione storica dell'edificio.

In caso di sostituzione le persiane dovranno essere realizzate preferibilmente in legno secondo il modello ed il colore originario usufruendo, se applicabile delle tipologie rilevate nel fascicolo di analisi "Ap C".

È vietato rimuovere persiane avvolgibili senza procedere contestualmente alla loro reintroduzione;

Le persiane in legno vanno rifinite con vernice opaca generalmente nelle tonalità del bianco, del verde, del grigio chiaro o del marrone o lasciate in legno naturale o, comunque, secondo il colore esistente sulla facciata.

Mantenendo la modalità avvolgibile, sono ammesse persiane con altri materiali purché presentino delle lavorazioni simili alle esistenti e che il colore sia omogeneo per tutta la facciata.

È ammessa la modifica del colore delle persiane avvolgibili con "prospetto unitario" approvato precedentemente in sede di assemblea condominiale da sottoporre all'approvazione della CPQU, secondo i colori contenuti nella "Tavolozza dei colori della città di Trieste".

È preferibile che la coloritura riprenda l'omogeneità dei colori degli altri serramenti presenti o persiane presenti sulla facciata.

ARTICOLO 21 - PORTELLONI IN LEGNO O FERRO

L'intervento di manutenzione è finalizzato alla conservazione dei portelloni originari esistenti.

La riparazione e la mera verniciatura con il colore preesistente non è soggetta a preventivo parere della CPQU.

In caso di sostituzione le nuove chiusure dovranno essere realizzate con materiali uguali a quelli secondo il modello originario e la coloritura presente nella "Tavolozza dei colori della città di Trieste".

I nuovi portelloni in legno vanno rifiniti con vernice opaca generalmente nelle tonalità del verde e del grigio chiaro secondo la tonalità contenuta nella "Tavolozza dei colori della città di Trieste".

ARTICOLO 22 - PORTONI A DUE E TRE ANTE IN LEGNO O FERRO

L'intervento di manutenzione è finalizzato alla conservazione dei portoni originari esistenti.

I portoni in legno vanno lasciati nel colore del legno naturale o verniciati generalmente nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone, secondo quanto indicato nella "Tavolozza dei colori della città di Trieste"; le parti in ferro vanno generalmente verniciate nelle tonalità del grigio, del nero, del marrone o del verde.

Per i portoni in ferro solitamente di colore nero o delle diverse tonalità del grigio va mantenuto il colore originario.

Il colore della verniciatura va, comunque, rapportato ai colori degli altri elementi di facciata.

La riparazione e la mera verniciatura con il colore preesistente non è soggetta a preventivo parere della CPQU.

Non sono ammessi interventi che possano alterare la riconoscibilità degli elementi del portone.

ARTICOLO 23 - PORTONI IN ALLUMINIO

Avvenute sostituzioni di portoni con altri in profilo in alluminio anodizzato sono da considerarsi non congruenti; questi saranno da sostituirsi privilegiando la riproposizione dei portoni preesistenti o, comunque, delle tipologie conosciute nel patrimonio edilizio cittadino e compatibili con l'architettura dell'edificio.

ARTICOLO 24 - GRIGLIE

Le griglie sono un elemento metallico realizzato per lo più in ferro o ghisa, più o meno ricco e decorato, incardinato alla muratura del fabbricato e destinato alla protezione della finestra generalmente posta al piano terra o seminterrato.

L'intervento di manutenzione dovrà prevedere il mantenimento delle griglie esistenti, ripristinandole. Tale intervento non è soggetto al preventivo parere della CPQU.

ARTICOLO 25 - FINESTRE E PERSIANE "IN INTONACO"

Nel patrimonio architettonico locale è conosciuta, tra gli elementi decorativi delle facciate, la realizzazione di finte finestre e persiane realizzate in intonaco a rilievo ad imitazione delle originali. L'imitazione può riguardare anche le cornici e le modanature.

L'intervento di manutenzione prevederà la conservazione ed il mantenimento dell'esistente.

Generalmente vanno rifiniti con la medesima coloritura dei serramenti e delle persiane dell'edificio.

ARTICOLO 26 - FORATURE E VARCHI MURATI

Nel patrimonio edilizio locale è testimoniata la presenza di forature murate, solitamente ai piani, e di varchi murati al piano terra. Nel primo caso essi riprendono forma e dimensioni dei normali fori finestra comprendendo anche gli apparati decorativi (marcapiani, davanzali, ecc.); nel secondo, possono presentarsi anche parzialmente murati con l'inserimento di finestre posticce.

L'intervento di conservazione potrà prevedere il mantenimento dell'esistente. È ammessa anche la riapertura delle forature o del varco. Nel caso delle forature ai piani, la loro riapertura è subordinata al mantenimento della forma e della dimensione e della realizzazione dei serramenti come il resto dell'edificio; saranno inseriti, se presenti nell'edificio, anche le persiane. Per il piano terra il dimensionamento si attesterà sulla riapertura del foro murato.

ARTICOLO 28 - SARACINESCHE IN FERRO

L'intervento di manutenzione potrà privilegiare la conservazione delle saracinesche originarie esistenti se risalenti generalmente ai primi decenni del XIX secolo. È ammessa la loro sostituzione nel caso in cui la manutenzione del manufatto non sia sufficiente.

ARTICOLO 29 - LE TESTIMONIANZE STORICHE

Le facciate del centro storico sono testimoni della storia della città attraverso la conservazione di elementi che ne arricchiscono la conoscenza. Sono presenti originali testimonianze onomastiche, targhe commemorative in pietra, incisioni, edicole votive o devozionali anche su murature perimetrali e di contenimento, targhe con vecchi numeri tavolari (anche su sopraluce vetrati dei portoni), recenti tabelle per percorsi tematici o per il recupero dell'onomastica, porta bandiera a muro, su portoni, su terrazze e poggioli, fontanelle, murali, meridiane, paracarri, bifore, ecc.

L'intervento di manutenzione dovrà prevedere la conservazione delle testimonianze storiche.

ARTICOLO 30 - VETRINE STORICHE E LIBERTY

L'intervento di manutenzione delle vetrine storiche dovrà prevedere la conservazione dell'esistente o la sostituzione con analogo tipo e materiale delle sole parti ammalorate o la completa sostituzione, con analogo tipo e materiale, se le vetrine non presentano situazioni di sicurezza ed efficienza, fatte salve le lievi modifiche necessarie per il superamento delle barriere architettoniche relative all'ingresso, se dovute.

I basamenti e le tamponature dei sopraluci possono essere utilizzati per mimetizzare gli impianti tecnologici o per insegna mantenendo, tuttavia, la loro composizione. Validi esempi sono raccolti nell'elaborato di analisi "Ap C".

È ammessa, se documentata, la ricostruzione delle vetrine storiche, secondo il disegno e il materiale originale fatte salve le lievi modifiche necessarie per il superamento delle barriere architettoniche relative all'ingresso, se dovute o eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

ARTICOLO 31 - VETRINE E SERRAMENTI AL PIANO TERRA

Qualora i fori dei piani terra siano stati alterati da precedenti interventi oppure non siano rinvenibili i materiali e la tipologia originaria, la proposta progettuale relativa agli interventi dovrà rispettare i criteri di omogeneità in rapporto all'architettura dell'edificio, nonché, per i locali non destinati ad abitazione, anche alle tipologie dei serramenti architettonicamente significativi dei locali adiacenti ed eventualmente degli edifici confinanti; in linea generale saranno preferiti profili lignei o metallici di limitato spessore e di disegno complessivo semplice e lineare.

Sono ammessi gli impianti necessari alle specifiche attività quali ad esempio i sistemi elettronici di cassa continua per prelievi agli sportelli automatici ("bancomat") o altri similari per la distribuzione automatica di beni di consumo.

I serramenti per le autorimesse, box, autosilo dovranno inserirsi organicamente, per quanto possibile, nella lettura del piano terra della facciata.

Locali destinati alla somministrazione automatizzata di beni possono essere privi di serramento.

In generale, a tutela della attività al piano terra, è ammesso il posizionamento, compatibilmente con le specifiche leggi di settore che li disciplinano, di antifurti, telecamere e impianti per l'apertura automatizzata.

ARTICOLO 32 - ALLACCIAMENTI ED IMPIANTI TECNOLOGICI AL PIANO TERRA

In attuazione alle disposizioni del Regolamento edilizio il fascicolo di analisi "Ap C" suggerisce alcune modalità d'intervento relative all'allacciamento delle tubazioni di adduzione della rete gas e alla installazione di impianti tecnologici al piano terra

ARTICOLO 33 - PUBBLICITÀ DEI PROSPETTI UNITARI

L'Amministrazione comunale conserva e gestisce l'archivio dei prospetti unitari, sia dei serramenti che delle persiane approvati successivamente all'entrata in vigore della presente normativa e li può pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet, in conformità alla disciplina relativa alla tutela dei dati personali (Regolamento comunitario n. 2016/679) e alla legge sui diritti d'autore (Legge 633/1941 succ. mod. int.).

ARTICOLO 34 - CREATIVITÀ ARTISTICA URBANA

L'Amministrazione comunale, con provvedimenti dedicati e con la definizione di appositi regolamenti, promuove l'utilizzo di superfici pubbliche e private per la creatività artistica urbana.